

**REGIONE SICILIA**  
**Azienda Ospedaliera**  
**di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "GARIBALDI"**  
**Catania**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 292

**Oggetto:** Presa d'atto della deliberazione n. 680 del 02.03.2017 dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania in esecuzione della Sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia n. 24/2017, - Appalto per l' affidamento della durata di 5 anni con facoltà di proroga per un periodo non superiore a 3 mesi, del servizio di gestione rifiuti sanitari e non sanitari prodotti dalle Aziende Sanitarie Territoriali ed Ospedaliere Pubbliche del Bacino Sicilia Orientale

<p style="text-align: center;"><b>SETTORE PROVVEDITORATO</b></p> <p>Bilancio 2017 Sub aggregato di spesa <span style="float: right;">C.E.</span></p> <p>Reg.to al n. _____</p> <p>Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto.</p> <p>Per l'Ufficio Riscontro.....</p> <p>Il Responsabile del Settore .....</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</b></p> <p>Visto: Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget</p> <p>Li .....</p> <p>L' addetto alla verifica della compatibilità economica _____</p> <hr/> <p>Lista di liquidazione n° _____</p> <p style="text-align: center;"><b>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale</b> (Dott. Gianluca Roccella)</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>SETTORE PROVVEDITORATO</b></p> <p style="text-align: center;">Il Responsabile dell'istruttoria Coordinatore Responsabile dell'Ufficio Gestione Servizi Appaltati (Dott.ssa Grazia Frattalone)</p> <p style="text-align: center;"><i>Grazia Frattalone</i></p> <p style="text-align: center;">Il Responsabile del Procedimento Dirigente Responsabile f.f. Settore Provveditorato ed Economato (Dott. ssa Ersilia Riggì)</p> <p style="text-align: center;"><i>Ersilia Riggì</i></p>	<p>Seduta del giorno <u>07 DIC 2017</u></p> <p>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.M.di Gesù, 5 Catania</p> <p style="text-align: center;"><b>IL COMMISSARIO</b> Dott. Giorgio Giulio Santonocito</p> <p style="text-align: center;">Nominato con Decreto del Presidente della Regione Sicilia N.390/serv.1/S.G. del 01 Agosto 2017, giusta art.3, L.R. N. 4 del 01 Marzo 2017</p> <p>Con la presenza del:</p> <p>Direttore Amministrativo Dott. Giovanni Annino</p> <p>e del</p> <p>Direttore Sanitario Dott. ssa Anna Rita Mattaliano</p> <p>Con l'assistenza, quale Segretario del Dott. Francesco Giovanni Marangia</p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>
--	---

**Premesso che** l'ASP di Catania, nel ruolo di capofila, con deliberazione n. 2264 del 26.07.2013, ha indetto ai sensi del D.lvo n. 163/2006, una gara a procedura aperta, in forma centralizzata per il Bacino Sicilia Orientale, per l'affidamento del servizio di gestione rifiuti sanitari e non sanitari della durata di 5 anni, da aggiudicare al prezzo più basso, suddiviso in n. 10 Lotti di cui i Lotti n. 1 e 6, relativi ai rifiuti rispettivamente allo stato solido e allo stato liquido, dell'area territoriale della provincia di Catania;

**Che** con deliberazione n. 107 del 13.08.2014, **Allegato 1**, l'ASP di Catania ha aggiudicato definitivamente la gara in questione, affidando il servizio riferito al lotto n. 1 ( Rifiuti allo stato solido area territoriale provincia di Catania) alla ditta Progetto Ecologia di Albano A. e C. srl, al prezzo di € 0,70/KG + IVA ed il servizio riferito al lotto n. 6 alla R.T.I. Medieco Servizi S.r.L. (capogruppo) – Romana Maceri Sicilia S.r.L., al prezzo di € 0,649/litro;

**Che** con la medesima deliberazione n. 107 del 13.08.2014, l'ASP di Catania ha disposto che l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva fosse subordinata alla verifica del possesso dei requisiti, giusta nota del RUP dell'ASP di Catania prot. n. 125749 del 02.12.2014, trasmessa con nota prot. n. 125850 di pari data, **Allegato 2**;

**Che** con deliberazione n. 28 del 20.01.2015, **Allegato 3**, si è preso atto dell'aggiudicazione definitiva, giusta delibera n. 107/2014, disponendo l'affidamento del servizio per anni cinque alla ditta Progetto Ecologia, lotto n. 1 relativo ai rifiuti solidi, decorrente dal 01.02.2015, e alla R.T.I. Medieco Servizi s.r.l. – Romana Maceri Sicilia s.r.l., lotto n. 6 relativo ai rifiuti liquidi, decorrente dal 01.04.2015;

**Che**, avverso l'aggiudicazione a favore della società progetto Ecologia, la società Medieco Servizi s.r.l., proponeva ricorso al TAR di Catania, e, a seguito del rigetto, proponeva ricorso in appello al C.G.A. per la regione Sicilia;

**Che**, a per la mancata rinegoziazione da parte della società Progetto Ecologia, del costo del servizio aggiudicato, quest'ARNAS, in applicazione del disposto dei commi 4 e 5 dell'art. 9 ter del D.L. 78/2015, conduceva presso altre aziende sanitarie e ospedaliere, un'indagine esplorativa, propedeutica all'eventuale recesso contrattuale, al fine di verificare la convenienza del costo del servizio espletato da altre società del settore;

**Che**, a seguito dell'indagine esplorativa, la società Medieco Servizi anch'essa contattata in quanto aggiudicataria del lotto 4 dell'ASP Ragusa della gara di bacino esperita dall'ASP 3 di Catania, di cui alla delibera n. 107/2014 sopra richiamata, ha formulato un'offerta del servizio al costo di €. 0,691 + IVA al Kg, precisando, *che detta "proposta si intende valevole nelle more e nei limiti della sentenza amministrativa suddetta, posto che in caso di accoglimento della nostra impugnazione, il prezzo, il progetto e le prestazioni del contratto riguardante l'appello in parola, saranno quelli da noi presentati in sede di gara"*, **Allegato 3 bis**;

**Che**, stante il persistere da parte della Società Progetto Ecologia della mancata rinegoziazione del prezzo aggiudicato, quest'ARNAS decideva di risolvere il contratto stipulato con la Società attraverso una risoluzione consensuale del contratto, giusta scrittura privata del 29/06/2016, **Allegato 4**;

**Che**, conseguentemente, con Verbale di deliberazione n. 615 del 05/08/2016, **Allegato 5**, si disponeva di affidare alla Medieco Servizi s.r.l., il servizio di gestione dei rifiuti allo stato solido prodotti dall'ARNAS Garibaldi con decorrenza 15 Luglio 2016, non più in R.T.I. con la società Romana Maceri, stante l'atto di scissione del ramo d'azienda intervenuto+ in data 27 Maggio 2016 fra le società Romana Maceri Sicilia s.r.l. e Medieco Servizi s.r.l., e di cui al verbale di deliberazione n. 550 del 14 Luglio 2016, di presa d'atto;

**Preso** atto della deliberazione n. 680 del 02.03. 2017, **Allegato 6**, pervenuta con nota prot. n. 29408 del 09.03.2017, con cui l'ASP di Catania, per i motivi contenuti nell'atto, ha disposto:

1. L'annullamento, per gli effetti della sentenza n. 24/2017 del C.G.A. , **Allegato 7**, per la regione Sicilia dell'aggiudicazione definitiva, disposta con la deliberazione n. 107 del 13.08.2014, dei lotti nn.1, 3 e 5 a favore della ditta Progetto Ecologia di Albano A & C s.r.l.;
2. L'aggiudicazione definitiva dei lotti nn. 1, 3 e 5 a favore della ditta Medieco Servizi s.r.l. , come segue:
  - lotto n. 1 rifiuti allo stato solido area territoriale della provincia di Catania €/Kg. 0,829 + IVA;
  - lotto n. 3 rifiuti allo stato solido area territoriale della provincia di Messina €/Kg. 0,890 + IVA;
  - lotto n. 5 rifiuti allo stato solido area territoriale della provincia di Siracusa €/KG. 0,895 + IVA;
3. di sottoporre i contratti di fornitura alla condizione risolutiva di recesso nel caso in cui dovessero emergere, a seguito degli accertamenti avviati dall'ASP di Catania nei confronti della ditta Medieco Servizi s.r.l., cause ostative alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 38 del D.L. vo n. 163/2006 oggi abrogato ed introdotto dall'art. 80 del D.l.vo n. 50/2016;
4. Di sottoporre i contratti di fornitura che saranno stipulati in esecuzione della suddetta sentenza del C.G.A. n. 24/2017 a clausola di salvaguardia, prevedendo che qualora l'Autorità Giudiziaria dovesse pervenire ad un esito diverso dall'aggiudicazione, si recederà dal contratto e la ditta aggiudicataria non potrà richiedere alcun risarcimento o indennizzo di qualsiasi natura;

**Rilevato** che con nota del 31/01/2017, acquisita al protocollo generale in pari data col n. 0001742, **Allegato 8**, lo studio legale patrocinatore della ditta Progetto Ecologia di Albano A. & C. s.r.l. ha comunicato ricorso per Cassazione avverso la sentenza del C.G.A. n. 24/2017;

**Ritenuto**, res sic stantibus, di dover affidare alla società Medieco Servizi s.r.l. il servizio di gestione dei rifiuti sanitari e non sanitari allo stato solido destinati all'area territoriale della provincia di Catania, descritto al Lotto n. 1 al prezzo di €/Kg. 0,829 + IVA;

**Che**, pertanto, dovendo ricalcolare il costo del servizio già espletato dalla società Medieco Servizi al prezzo di €. 0,691, era necessario individuare correttamente il momento della decorrenza dell'efficacia della sentenza del C.G.A., per cui è stata formulata richiesta di parere all'Ufficio legale, giusta nota prot. n. 5/2887 del 21/06/2017, **Allegato 9**;

**Che** con nota prot. n. 3324 del 13.07.2017, **Allegato 10**, l'Ufficio Legale ha comunicato che l'Azienda sarà tenuta ad applicare il prezzo previsto nella procedura gestita in forma centralizzata, a far data dal 13 marzo 2017, ossia dalla data di avvio del servizio disposto con atto deliberativo del 2 marzo 2017 n. 680 dell'ASP Catania di aggiudicazione definitiva del lotto 1;

**Ritenuto**, pertanto, di dover dare esecuzione a quanto disposto dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia con la suddetta sentenza n. 24/2017 affidando alla ditta Medieco Servizi s.r.l., il servizio di gestione dei rifiuti sanitari e non allo stato solido destinati all'area territoriale della provincia di Catania, descritto al Lotto n. 1 al prezzo di aggiudicazione di €.0,829 + IVA., riconoscendo alla Società la differenza di costo del servizio a decorrere dal 13 Marzo 2017 fra quello applicato di €/Kg. 0,691 e quello aggiudicato di €/Kg. 0,829;

**Ritenuto**, altresì, di dover sottoporre il prezzo di aggiudicazione di €/Kg. 0,829 offerto dalla società Medieco Servizi alla rinegoziazione, peraltro richiamata nel provvedimento n. 107/2014 dell'ASP di Catania, finalizzata alla riduzione del 5%, in applicazione della legge 89/2014 di conversione del D.L. n. 66/2014 e alla successiva rinegoziazione intervenuta con l'art. 9 ter del d. l. n. 78/2015, convertito con l. n. 125 del 06.08.2015, con nota prot. n. 0012639 del 20/09/2017, **All. 11**, è stata inoltrata richiesta alla Società di voler aderire alla rinegoziare del costo del servizio per come previsto dalla normativa sopra richiamata;

**Che** con nota prot. n. 0015940 del 14/11/2017, **All. 12**, la Società ha riscontrato la richiesta, comunicando la propria disponibilità alla rinegoziazione del costo del servizio, alle seguenti condizioni:

- sconto del 5% sull'utile d'impresa, che incide sul costo del servizio di €. 0,829 al netto dell'IVA, nella misura del 10%, per cui il costo finale, al netto della scontistica applicata sarebbe di €. 0,825 + IVA;

**Precisato** che la differenza di spesa presunta annuale a carico dell' ARNAS Garibaldi, pari ad €. 0,134 per Kg. di rifiuto prodotto (€. 0,825 per Kg di rifiuto, prezzo aggiudicato al netto della scontistica, da corrispondere dal 13 Marzo 2017, meno €.0.691 per kg. di rifiuto, prezzo attualmente corrisposto), quantificata sulla base dei rifiuti allo stato solido prodotti quale dato certo fino al 30/09/2017, è pari:

- anno 2017 ad €. 34.268,88 + IVA (dal 13 Marzo al 31 Dicembre 2017);
- anno 2018 ad €. 39.164.44 + IVA;
- anno 2019 ad €.39.164.44 + IVA;
- anno 2020 ad €. 3.263,70 + IVA (dal 01 al 31 Gennaio 2020, data scadenza contratto, salvo eventuale proroga tecnica);

Su proposta del Capo Settore Provveditorato F.F. che con la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità formale e la legittimità sostanziale;

Sentito il parere del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

#### **DELIBERA**

Per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente riportati e trascritti:

**Prendere** atto della Deliberazione n. 680 del 2 marzo 2017, pervenuta con nota prot. n. 29408 del 09.03.2017, con la quale l'ASP di Catania, per i motivi contenuti nel richiamato provvedimento, ha disposto, in esecuzione della sentenza n. 24/2017 del C.G.A.:

1. l'annullamento, per gli effetti della sentenza n. 24/2017 del C.G.A. per la regione Sicilia, dell'aggiudicazione definitiva, disposta con la deliberazione n. 107 del 13.08.2014, dei lotti n.1, n.3 e n. 5 a favore della ditta Progetto Ecologia di Albano A & C s.r.l.;
2. L'aggiudicazione definitiva dei lotti n. 1, n.3 e n. 5 a favore della ditta Medieco Servizi s.r.l. , come segue:
  - ✓ lotto n. 1 rifiuti allo stato solido area territoriale della provincia di Catania €/Kg. 0,829 + IVA;
  - ✓ lotto n. 3 rifiuti allo stato solido area territoriale della provincia di Messina €/Kg. 0,890 + IVA;
  - ✓ lotto n. 5 rifiuti allo stato solido area territoriale della provincia di Siracusa €/KG. 0,895 + IVA;
3. di sottoporre i contratti di fornitura alla condizione risolutiva di recesso nel caso in cui dovessero emergere, a seguito degli accertamenti avviati dall'ASP di Catania nei confronti della società Medieco servizi s.r.l., cause ostative alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 38 del D. Leg.vo n. 163/2006, oggi abrogato dal D. Leg.vo 50/2016 e novellato dall'art. 80 del medesimo decreto;
4. di sottoporre i contratti di fornitura che saranno stipulati in esecuzione della suddetta sentenza del C.G.A. n. 24/2017 a clausola di salvaguardia prevedendo, qualora l'Autorità Giudiziaria dovesse pervenire ad un esito diverso dall'aggiudicazione, si recederà dal contratto e la ditta aggiudicataria non potrà richiedere alcun risarcimento o indennizzo di qualsiasi natura.

**Prendere** atto della nota del 31/01/2017 con la quale lo studio legale patrocinatore della società Progetto Ecologia di Albano A. & C. s.r.l. ha comunicato ricorso per Cassazione avverso la sentenza del C.G.A. n.24/2017.

**Affidare** alla ditta Medieco Servizi srl, in esecuzione a quanto disposto dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia con la suddetta sentenza n. 24/2017, il servizio di gestione dei rifiuti sanitari e non allo stato solido destinati all'area territoriale della provincia di Catania, descritto al Lotto n. 1, al prezzo di

aggiudicazione di €0,829 + IVA., riconoscendo alla Società la differenza di costo del servizio a decorrere dal 13 Marzo 2017 fra quello attualmente applicato di €/Kg. 0,691 e quello aggiudicato di €/Kg. 0,829.

**Stabilire che** il prezzo di aggiudicazione di €/Kg. 0,829 + IVA offerto dalla società Medieco servizi s.r.l., a seguito di rinegoziazione per applicazione della scontistica del 5% sull'utile d'impresa pari al 10% del costo del servizio aggiudicato, si è attestato ad €. 0,825 + IVA per Kg. di rifiuto.

**Procedere** alla stipula del contratto con la società Medieco Servizi s.r.l., alla luce delle disposizioni di cui alla sentenza del C.G.A. nonché della eventuale condizione risolutiva, rappresentata dal ricorso in Cassazione proposto dalla società Progetto Ecologia.

**Autorizzare** la maggior spesa presunta a carico dell'Azienda pari ad €. 0,134 per Kg. di rifiuto prodotto (€. 0,825 per Kg di rifiuto, prezzo aggiudicato al netto della scontistica, da corrispondere dal 13 Marzo 2017, meno €.0.691 per kg. di rifiuto, prezzo attualmente corrisposto), quantificata sulla base dei rifiuti allo stato solido prodotti quale dato certo fino al 30/09/2017, è pari:

- anno 2017 ad €. 34.268,88 + IVA (dal 13 Marzo al 31 Dicembre 2017);
- anno 2018 ad €. 39.164.44 + IVA;
- anno 2019 ad €.39.164.44 + IVA;
- anno 2020 ad €. 3.263,70 + IVA (dal 01 al 31 Gennaio 2020, data scadenza contratto, salvo eventuale proroga tecnica).

Munire il presente provvedimento della clausola di immediata esecuzione.

**Il Commissario**  
( Dott. Giorgio Giulio Santonocito)

**Il Direttore Amministrativo**  
(Dott. Giovanni Annino)

**Il Direttore Sanitario**  
(Dott.ssa Anna Rita Mattaliano)

**Il Segretario**  
(Dott. Francesco Giovanni Marangia)

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda, dal giorno \_\_\_\_\_

e per i successivi 10 giorni.

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal \_\_\_\_\_  
al \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 65 L.R. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 L.R. n. 30/93, e  
contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania, \_\_\_\_\_

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale alla Sanità il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

La presente deliberazione è esecutiva:

immediatamente

perché sono decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione

a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

A) Nota approvazione prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

OVVERO

B) Per decorrenza del termine

Il Funzionario Responsabile